

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CGF

(2010/2011)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 254/CGF – RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2010

#### I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1) RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. DI BARI ANTONIO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ);**

▪ **AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 96, COMMA 1, N.O.I.F., E AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. - NOTA N. 4077/40PF09-10/AM/MA DEL 18.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 29.3.2010)**

Con provvedimento del 18.1.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i sigg.ri Giuseppe Autovino, presidente della Società ACD Leggiuno; Antonio Di Bari, amministratore unico, all'epoca dei fatti della società Calcio Como; Nicodemo Cecconi, segretario all'epoca dei fatti della società Calcio Como, nonché la società ACD Leggiuno e la società Calcio Como per rispondere i primi tre delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 96, comma 1 N.O.I.F., per avere in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento dei giovani calciatori Andrea Monti e Filippo Cellitti, eluso la disposizione di cui all'art. 96 N.O.I.F. allo scopo di non corrispondere alla società Salus et Virtus Turate i premi di preparazione dovuti.

La Commissione Disciplinare Nazionale nella riunione del 25.3.2010, dopo aver disposto con ordinanza nella fase dibattimentale, su proposta della Procura Federale l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi tre e giorni quindici al signor Nicodemo Cecconi, con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 72/CDN del 29.3.2010, dichiarava la responsabilità degli altri incolpati e per l'effetto infliggeva loro le seguenti sanzioni:

- mesi otto di inibizione al signor Antonio Di Bari;
- mesi sei di inibizione al signor Giuseppe Autovino;
- ammenda di € 15.000,00 alla società Calcio Como;
- ammenda di € 1.000,00 alla ACD Leggiuno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Calcio Como, che ha impugnato le sanzioni inflitte nei suoi confronti e del signor Antonio Di Bari, riproponendo in via preliminare l'eccezione svolta, senza successo, dinanzi al primo giudice, avente ad oggetto l'asserita violazione dell'art. 32, comma 11 C.G.S..

Preliminarmente deve essere esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione sollevata dai deferiti di improcedibilità del procedimento disciplinare per la mancata osservanza del termine di cui all'art. 32, comma 11 C.G.S., nel testo in vigore prima della modifica apportata con il Com. Uff. n. 147/A del 28.5.2009, ai sensi del quale le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono concludersi prima dell'inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale.

Secondo i ricorrenti il "*dies a quo*" per il computo del termine previsto all'art. 32, comma 11 C.G.S. deve considerarsi il 30.6.2009, data di ricevimento dell'esposto inviato dalla società GS Salus et Virtus Turate. In ossequio alla norma in vigore le indagini dovevano concludersi prima dell'inizio della Stagione Sportiva successiva, cioè entro il 30.6.2009, salvo la richiesta di proroga da parte dell'organo inquirente, che non è stata formulata.

L'assunto dei ricorrenti è privo di fondamento.

La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è corretta nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il testo dell'art. 32, comma 11 C.G.S. così come novellato con il Com. Uff. n. 147/A del 27.5.2009. Il nuovo comma 11 del citato art. 32, in vigore dal 28.5.2009 prevede che "le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva.

La nuova normativa deve ritenersi di immediata attuazione, e non ad effetto differito come assumono i ricorrenti, per un triplice ordine di motivi.

In primo luogo in quanto quale norma processuale preordinata all'accertamento della responsabilità di un soggetto, è regolata dal principio secondo il quale la legge processuale applicabile è quella del momento in cui l'atto è compiuto, salvo che non sia altrimenti disposto.

In secondo luogo perché nella fattispecie non si tratta di una situazione già sorta che ha esaurito i suoi effetti alla stregua della norma anteriore o comunque pendente, ma al contrario la disciplina giuridica prevista dall'art. 32, così come novellato, è anteriore al sorgere delle situazioni ivi contemplate, dal momento che l'esposto che ha dato luogo alla apertura delle indagini è pervenuto successivamente in data 30.6.2009, il che esclude che possa parlarsi di efficacia retroattiva della norma.

In terzo luogo in quanto il nuovo comma dell'art. 32 è generale ed astratto, perché come risulta evidente dalla mancanza di disposizioni transitorie, non è diretto a disciplinare la Stagione Sportiva in corso, bensì le situazioni temporali relative alle funzioni inquirenti della Procura Federale.

Nel merito ritiene la Corte Federale che la sanzione inflitta dal primo giudice al Di Bari sia adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta, che non giustifica una diversa modulazione della pena.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 9 AL SIG. GIRALDI FILIPPO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. SARTI LUCIANO,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1, 37 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 4946/459PF09-10/AM/MA DEL 17.2.2010 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 08.4.2010)**

## **3) RICORSO DEL CALCIATORE BANCİ FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A**

**SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA 4946/459PF/09-10/AM/MA DEL 17.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010)**

Con ricorsi ritualmente introdotti nei modi e termini di regolamento la A.C. Prato, il signor Giraldi Filippo ed il signor Toccafondi Paolo nonché, separatamente, il signor Banci Francesco hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010 con la quale ai predetti sigg.ri Giraldi, Toccafondi e Banci è stata inflitta la sanzione rispettivamente della inibizione per mesi nove, della inibizione per mesi sei e della squalifica per tre giornate mentre alla A.C. Prato è stata comminata l’ammenda per € 6.000,00. Con la predetta decisione sono state inflitte sanzioni anche nei confronti di soggetti che non hanno proposto ricorso.

La vicenda che ha dato origine alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale attiene al trasferimento, ritenuto fittizio, del calciatore Banci dalla A.C. Prato alla G.S. Mezzana per un periodo di tempo limitato (dal 24 al 30 agosto 2009) allo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla G.S. Pietà 2004 ASD, con la quale il predetto calciatore era stato precedentemente tesserato.

Preliminarmente va osservato che i due ricorsi proposti vanno riuniti per evidente connessione oggettiva.

Le difese dei ricorrenti evidenziano, sostanzialmente, due tipologie di vizi nella decisione impugnata:

- la mancata indicazione della norma violata;
- la carenza di elementi probatori dell’elemento soggettivo della condotta degli agenti.

Entrambe le motivazioni addotte appaiono a questa Corte di Giustizia meritevoli di accoglimento.

Ed infatti, in primo luogo, il limitato periodo di durata del trasferimento, che ne ha fatto desumere la fittizietà, non risulta in violazione di norme, tanto che, come accertamente fatto rilevare dalla difesa della società Prato, ha ottenuto senza difficoltà il visto federale di esecutiva. In assenza di una norma che espressamente sancisca il divieto di un determinato comportamento, questo non può che essere ritenuto lecito.

Inoltre, non risulta sufficientemente provato un accordo tra i soggetti cui è stata in prime cure inflitta la sanzione al fine di eludere la previsione del pagamento del premio di preparazione alla società presso la quale il calciatore Banci era in precedenza tesserato. Se poi si considera che il predetto è un minorenne che all’epoca dei fatti aveva solo 14, diventa ancora più difficile riscontrare la sussistenza in capo lui della volontà elusiva. Il tutto poi va considerato anche alla luce della modesta entità del premio, peraltro neppure formalmente richiesto dalla precedente società.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi n. 2) e 3), come sopra proposti rispettivamente dall’A.C. Prato 1908 di Prato e dal calciatore Banci Francesco, li accoglie annullando integralmente le sanzioni comminate.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

**II° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABBENI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “BERRETTI” GELA/TARANTO**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/TB del 21.4.2010)

Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto, la Gela Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 136/TB con la quale il detto Giudice ha inflitto al calciatore Luciano Rabbeni la squalifica per cinque gare effettive in relazione alla gara Gela/Taranto del 17.4.2010.

Assume la ricorrente che la detta sanzione sarebbe errata, ingiusta ed esageratamente afflittiva in quanto i fatti dai quali è scaturito il provvedimento avrebbero avuto un andamento diverso da quello descritto dall'arbitro nel suo referto.

Le svolte doglianze non meritano accoglimento.

Ricordato superfluamente che il rapporto arbitrale, per costante e mai mutata giurisprudenza, costituisce fonte privilegiata di prova, osserva la Corte che le prospettazioni della parte ricorrente confliggono clamorosamente con la detta refertazione ed ignorano completamente la motivazione dell'impugnata statuizione.

Ed invero, secondo il ricorso, l'arbitro non avrebbe individuato alcuna "scorrettezza nel comportamento del calciatore Paone appartenente alla società Taranto", ma in contrasto con siffatto assunto risulta dagli atti che l'espulsione del detto atleta è avvenuta per aver interrotto "una chiara occasione da rete da ultimo difendente sgambettando l'avversario", quindi proprio per quel comportamento scorretto che la soc. Gela non ha saputo (o voluto) individuare.

Inoltre, secondo il ricorso, il "calciatore Rabbeni era quasi basito nel vedere che l'arbitro aveva sanzionato la reazione mentre solo successivamente espelleva l'avversario": dal rapporto arbitrale risulta in contrario che le due espulsioni, sono avvenute contestualmente, sicchè appare totalmente privo di pregio il motivo di gravame fondato su circostanze di fatto del tutto immaginarie.

La condotta gravemente scorretta nei confronti dell'avversario, nonché il successivo comportamento aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, appaiono pienamente meritevoli dell'inflitta sanzione per cinque gare effettive.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

##### **5) RICORSO DEL FERALPISALÒ AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE AMBROSIO MARCO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BELLOMI SAMUELE;**

**INFLITTE SEGUITO GARA FERALPISALÒ-LEGNANO DEL 25.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate; le decisioni venivano assunte in ragione dei comportamenti assunti, durante l'incontro Feralpiscalò/Legnano disputato il 25.4.2010, dai calciatori Ambrosio Marco e Bellomi Samuele.

Al calciatore Ambrosio Marco veniva inflitta la squalifica per 2 giornate effettive di gare perchè – al 48° del secondo tempo- veniva espulso per aver apostrofato l'arbitro con frasi ingiuriose del tipo "sei vergognoso", ripetendolo per tre volte.

Al calciatore Bellomi Samuele veniva inflitta la squalifica per 2 giornate effettive di gare perché – al minuto 8° del primo tempo- veniva espulso per aver dato una gomitata in pieno volto ad un avversario con palla a distanza di gioco.

Nel reclamo notificato alla Corte di Giustizia Federale il 30 aprile 2010, la società eccepiva che le sanzioni inflitte:

- per il calciatore Ambrosi si rivelava sproporzionata in quanto, secondo la Feralpialò il calciatore pronunciava la frase “è vergognoso” anziché “sei vergognoso” riferendosi ad un proprio compagno di squadra e non al direttore di gara;

- per il calciatore Bellomi si rivelava sproporzionata poiché, secondo la Feralpialò il fallo veniva commesso a centrocampo durante un'evidente animata fase di gioco e che, non avendo il calciatore avversario riportato conseguenze fisiche di nessun genere, l'episodio doveva essere valutato come in ordinario fallo di gioco, dovuto non alla volontà del Bellomi di commettere un danno, bensì alla foga agonistica della concitata fase di gioco.

La Corte articolato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Feralpialò in due distinti appelli, reputa che sulla base degli elementi di fatto e valutazione obiettiva della gravità reale degli eventi in relazione alle disposizioni federali, le sanzioni inflitte si rivelano assolutamente congrue.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente separato il ricorso come sopra proposto dal Feralpialò di Salò (Brescia), in due distinti appelli li respinge.

Dispone addebitarsi le due tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 27 luglio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete